

SICUREZZA ALIMENTARE

# Legge n. 150/2022 “Cartabia”, applicazioni pratiche nell’attività di controllo ufficiale



MASSIMO MEAZZA

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
Gruppo di Lavoro World Food-Novel food SIMeVeP

**L**unedì 17 ottobre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

La Legge n. 134/2021, al Capitolo VI estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore, dispone:

all’art. 1, comma 23 lett. a): *prevede una causa di estinzione*

*delle contravvenzioni destinata a operare nella fase di indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; ... omissis.*

All’art. 1, comma 23 lett. b): *individuare le contravvenzioni per le quali consentire l’accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno e del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;*

all'art. 1, comma 23 lett. c): *mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale; ... omissis.*

La fase legislativa ha l'obiettivo, sul fronte processuale, di ridurre il numero di procedimenti che arrivano a giudizio e alleggerire il lavoro delle procure, mediante un apporto sinergico degli organi accertatori.

Fondamentale ai fini applicativi della procedura è l'esistenza di organo accertatori specializzati, premessa indispensabile per l'appropriato procedimento di prescrizione di condotte ripristinatorie/risarcitorie ai fini dell'estinzione del reato.

La Legge n. 150/2022 "Cartabia" all'art. 70 dispone delle <<modifiche alla legge 30 aprile n. 283>>, e precisamente: *comma 1 alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti:*

*<<Art. 12-ter (estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ... omissis.*

In questo periodo, dalla pubblicazione della Legge 150/2022, sono stati pubblicati vari articoli sull'interpretazione e di applicazione riguardo, in particolare, l'art. 5 della Legge n. 283/1962.

In questo lavoro si sintetizzano le disposizioni che alcune Procure hanno precisato nella "Intesa sulle Istruzioni operative alla Polizia Giudiziaria in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs 10/10/2022 n. 150, articolo 70 - modifiche alla legge 30/04/1962, n. 283)".

Riporto, a esemplificazione, le indicazioni contenute nel testo dell'Intesa della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano con le Procure della Repubblica c/o Tribunali Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese. Il testo è scaturito a seguito di confronto con alcuni Dipartimenti ATS.

L'organo accertatore, nello specifico i servizi veterinari delle ATS/ASL, dovrà interloquire con le Procure competenti per territorio, ai fine dell'applicazione corretta delle istruzioni operative previste.

Innanzitutto, si precisa che il 30 dicembre 2022 sono entrate in vigore le misure previste dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che estende all'intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla l. 30 aprile 1962, n. 283, la procedura (e la correlata causa) estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

L'intervento normativo ripropone nella subiecta materia, attraverso lo stabile inserimento nella Legge n. 283/62 degli inediti artt. 12-ter ss., il meccanismo procedurale-estintivo

già inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. d.lgs. 758/1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 d.lgs. 81/08) e infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/06).

In termini generali, la procedura estintiva, applicabile esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, segue la scansione temporale riportata nel riquadro 1.

Il testo dell'Intesa precisa che è una premessa indispensabile l'esistenza di **organi accertatori specializzati**, quali i Servizi IAN e i Servizi Veterinari delle ATS (ASL) e i corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Antisofisticazione e sanità - N.A.S.)

Infatti, l'art. 4 Reg. (UE) n. 2017/625 dispone che gli Stati membri designino le Autorità Competenti (AC) a cui conferire la responsabilità di organizzare e/o effettuare i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Nel nostro ordinamento, con il D.Lgs. 193/07 e il recente D.Lgs. 27/21, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali (in Lombardia Agenzia di Tutela della Salute - ATS) sono designate Autorità Competenti che a norma dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'art. 2 comma 1 d.lgs. 27/21.

*Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle Autorità*

### Riquadro 1.

- Accertamento del fatto-reato (artt. 5, 6, 12 e 12-bis l. n. 283 del 1962), costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione nei confronti del trasgressore, laddove applicabile;
- adozione della prescrizione da parte dell'organo accertatore, con indicazione dell'oggetto dell'obbligazione e fissazione di un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi;
- contestuale comunicazione al Pubblico Ministero del fatto-reato e della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della notizia criminis e contestuale sospensione del procedimento penale fino alla comunicazione di uno degli esiti di cui appresso;
- verifica, alla scadenza del termine, del corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo e, dunque, dell'eliminazione della violazione:
  - in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa; pagamento tempestivo dell'obbligazione; comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento (o, in alternativa, del mancato pagamento, o richiesta di prestazione di lavoro di pubblica utilità);
  - in caso negativo, comunicazione al pubblico ministero e al contravventore dell'inadempimento della prescrizione e/o del pagamento.

Competenti (ATS/ASL), unico Ente a disporre delle azioni di cui agli artt. 137 e 138 (accertamenti, provvedimenti e prescrizioni in campo sanitario) del Reg. UE 2017/625.

Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, del quale può avvalersi il Ministero della Salute ex art. 2 comma 10 d.lgs. 27/22, svolge gli accertamenti e gli approfondimenti di cui all'articolo 137 del Regolamento UE n. 2017/625.

Pertanto, anche la Legge n. 283/62, parte integrante della legislazione alimentare, è competenza dell'ATS (ASL) e del NAS; gli altri Organismi delle forze di Polizia e l'ICQRF (competente per gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza ex art. 2 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 27/2021), se nel corso della propria attività istituzionale accertino il sospetto di contravvenzione ex legge 283/62, informano la AC per le dovute valutazioni e provvedimenti di competenza compresa l'applicazione dell'art. 12-ter della Legge n. 283/62.

Questa precisazione assume importanza fondamentale in quanto definisce la competenza dei Servizi veterinari in materia di sicurezza alimentare riguardo l'applicazione del Reg. (UE) n. 2017/625, le disposizioni e provvedimenti ai sensi degli artt. 137 e 138.

### Accertamento e prescrizione - art. 12-ter L. 283/62

Fermo restando l'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria il sospetto di reato, informandola del procedimento in corso, in presenza di illeciti penali con le caratteristiche sopracitate, viene introdotto l'obbligo per l'organo accertatore (di seguito UPG ATS/ASL), nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di

cui all'art. 55 c.p.p., di impartire al contravventore un'apposita prescrizione, ai sensi della normativa sanitaria in combinato disposto con l'art. 12 ter, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

Al termine del controllo ufficiale, il personale di cui sopra redige l'opportuna evidenza nella documentazione scritta del controllo ufficiale ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2017/625 e riporta le conclusioni dello stesso.

Senza indebito ritardo, il personale ATS impartisce la prescrizione ai sensi della normativa sanitaria in combinato disposto con l'art. 12 ter.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica (sospensione totale o parziale dell'attività). La finalità di tale prescrizione sono quelle di elidere le conseguenze dannose o pericolose legate all'illecito e consentire l'estinzione della contravvenzione.

Nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati nell'ambito della vigilanza, in quanto la violazione è già stata eliminata in seguito alla distruzione dei prodotti alimentari a rischio ex art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002, l'organo accertatore prescriverà di verificare la causa di non conformità, onde evitare il riverificarsi della stessa, con conseguenti misure correttive e preventive.

A titolo esemplificativo si riportano delle possibili prescrizioni da imporre a seconda delle contravvenzioni contestate (tabella 1):

<b>Tabella 1.</b>				
<b>Norma</b>	<b>Articolo</b>	<b>Esempi</b>	<b>Trattamento immediato</b>	<b>Prescrizione</b>
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. a)	Private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (necessario il supporto analitico)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ, onde evitare il riverificarsi ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. b)	Cattivo stato di conservazione: la configurabilità della contravvenzione può essere accertata sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica ( <i>verbale ispettivo, documentazione fotografica o altro</i> ) e dalle dichiarazioni/valutazione tecnica dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di grave inosservanza di cautele igieniche, normative e tecniche (ad es. catena del freddo), necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni igieniche non pericolose.	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ, onde evitare il riverificarsi ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.

<b>Tabella 1. segue</b>				
<b>Norma</b>	<b>Articolo</b>	<b>Esempi</b>	<b>Trattamento immediato</b>	<b>Prescrizione</b>
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. c)	con cariche microbiche superiori ai limiti di legge (necessario il supporto analitico)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L. 283/62.	Accertare la causa dei risultati insoddisfacenti, onde evitare il riverificarsi della contaminazione microbiologica inaccettabile ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. A seconda della tipologia di alimento e del rischio rilevato, si dispone un trattamento (ma non al livello della vendita al dettaglio) degli alimenti che elimini il rischio in questione in conformità all'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 e art. 7 par. 2 del Reg. CE 2073/05. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. d)	Alimenti con corpi estranei di varia origine. Alimenti con colore e odore putrescenti	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ, onde evitare il riverificarsi ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Eventuale sistema di allerta se ci è cessione.
		Alimenti invasi abbondantemente da muffe e/o invase da infestanti	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ, onde evitare il riverificarsi ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Intervento di disinfestazione/ derattizzazione ambientale. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
		Alimenti nocivi (necessario il supporto analitico)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ, onde evitare il riverificarsi ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. g)	Alimenti con aggiunta di additivi alimentari non ammessi o oltre i limiti rispetto alle disposizioni del Reg. UE 1333/08 s.m.i. o altre normative (necessario il supporto analitico)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Risanamento dell'alimento se possibile. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.

**Tabella 1. segue**

<b>Norma</b>	<b>Articolo</b>	<b>Esempi</b>	<b>Trattamento immediato</b>	<b>Prescrizione</b>
LEGGE 283/62	Art. 5 lett. h)	Alimenti con presenza di fitosanitari non ammessi o oltre i limiti (necessario il supporto analitico)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Risanamento dell'alimento se possibile. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
LEGGE 283/62	Art. 12	Alimenti IMPORTATI detenuti/preparati/somministrati nelle condizioni di tutti i punti sopra dettagliati	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62 1.	Accertare la causa della NON CONFORMITÀ ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite. Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.
D.lgs. 193/2007	Art. 6 comma 1	Macellazione abusiva	Non possibile.	Sequestro giudiziario e successiva distruzione delle carcasse ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62.
D.lgs. 169/2004	Art. 1 comma 2 Art. 3	Integratori alimentari venduti in forma sfusa e/o con vitamine e minerali non ammesse dalla norma (verifica mediante etichetta e/o campionamento)	Distruzione degli alimenti ai sensi dell'art. 138 par. 2 lett. g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L.283/62	Eventuale sistema di allerta se vi è cessione.

È evidente che, nel caso in cui il contravventore non provveda immediatamente e spontaneamente alla distruzione dell'alimento, la stessa dovrà essere oggetto di specifica prescrizione e la polizia giudiziaria (UPG ATS/ASL) potrà eseguire un sequestro probatorio (art. 354 c.c.p.) o, eventualmente, preventivo (art. 321 c.c.p.); nei casi di maggiore rilevanza sarà sentito il PM di turno.

Copia della prescrizione è notificata all'operatore del settore alimentare mediante indirizzo PEC, ovvero a mezzo di altro strumento previsto per legge e deve essere notificata e comunicata anche la rappresentante legale dell'ente nell'ambito o servizio del quale opera il contravventore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero senza ritardo la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il personale ATS/ASL trasmette la documentazione mediante il portale NDR alla Procura competente per territorio.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola

volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

### **Verifica della prescrizione e ammissione al pagamento-art. 12-quater L. 283/62**

L'art. 12-quater l. 283/62 "Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa", stabilisce i successivi adempimenti che devono essere svolti dall'organo accertatore.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito la prescrizione verifica, mediante redazione della documentazione scritta del controllo ufficiale ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2017/625, se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, Capo XX, n.

**Tabella 2.**

<b>Legge</b>	<b>Articolo</b>	<b>Sanzione € (Già un sesto del massimo dell'ammenda prevista)</b>
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. a	5.164,50 €
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. b	5.164,50 €
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. c	5.164,50 €
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. d	7.746,83 €
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. g	5.164,50 €
L. 283/1962	Art. 5, comma 1, lett. h	7.746,83 €
D.lgs. 193/2007	Art. 6 comma 1	25.000 €
D.lgs. 169/2004	Art. 15 comma 1	3.333 €

2523 - Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, articolo 01 – Imposta riscossa in via ordinaria.

L'IBAN, intestato al capitolo 2523 - articolo – 01 del bilancio dello Stato, è il seguente:

IT 45E 01000 03245 348 0 20 2523 01

Informa altresì il contravventore della possibilità di richiedere, quale pena sostitutiva, la prestazione di lavori di pubblica utilità. A titolo esemplificativo si riportano gli importi delle contravvenzioni (tabella 2)

L'organo accertatore verifica l'avvenuto pagamento e al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro. Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione, e contestualmente procede a redigere l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 c.p.p. nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. e a consegnare l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento penale.

Tutte le comunicazioni al Pubblico Ministero avvengono mediante inserimento dei documenti sul portale NDR.

### **Prestazione di lavoro di pubblica utilità - art. 12-quinquies L. 283/62**

Ai sensi dell'art. 12-quinquies l. 283/62 ("Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa"), il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro nei 30 giorni previsti, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di

procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

La richiesta del contravventore, con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. o) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 comprovante l'impossibilità di pagamento, è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità

### **Notizie di reato non pervenute all'organo accertatore - art. 12-sexies L. 283/62**

Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria, che, considerato l'art. 2 comma 13 d.lgs. 27/21, va individuata nell'Autorità Competente ex Reg. (UE) n. 2017/625, affinché provvedano agli adempimenti di cui agli artt. 12-ter e 12-quater l. 283/62. Nel caso previsto dal comma 1 dell'art. 12-sexies l. 283/62, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

### **Sospensione del procedimento penale - art. 12-septies L. 283/62**

Il procedimento per la contravvenzione, in ottemperanza all'art.12-septies l. 283/62 ("Sospensione del procedimento penale"), è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 12-quater commi 3 e 4 l. 283/62 (esito, positivo o negativo della prescrizione), oppure, nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere lavori di pubblica utilità, sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 12-quinquies commi 6 e 7 l. 283/62 (esito dei lavori di pubblica utilità).

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto

dall'articolo 12-quater comma 2 l. 283/62, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies l. 283/62. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.

La sospensione del procedimento nelle more dell'adempimento della prescrizione e delle conseguenti attività non preclude la possibilità per il pubblico ministero di procedere al compimento degli atti e ad assumere le determinazioni espressamente indicate dal comma 3 dell'art. 12-septies l. 283/62.

### **Contravvenzioni rilevate a seguito di campionamento**

In caso di non conformità rilevata a seguito di campionamento che costituisce una contravvenzione di cui alla Legge 283/62, si attiva il sistema di allerta e si verifica il sistema di ritiro, se applicabile, in attesa di ricevere e quindi valutare la controprotezione e/o controversia ex artt. 7 commi 5 e 8 del D.Lgs. 27/21, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria il sospetto di reato, informandola del procedimento in corso.

Qualora il luogo di adempimento della prescrizione, a carico dell'Operatore responsabile dello stabilimento produttore, non rientri nella competenza territoriale dell'Organo accertatore (ad esempio nel caso di campionamento di alimenti in fase di distribuzione), l'Organo accertatore deve:

- comunicare all'Autorità Giudiziaria il sospetto di reato, informandola del procedimento in corso;
- trasmettere la documentazione alla ATS/ASL competente per territorio per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 ter (prescrizioni e pagamento), con richiesta di riscontro;
- comunicare all'Operatore l'esito sfavorevole delle analisi con la possibilità di accedere all'istituto della controprotezione/controversia;

- attivare l'allerta alimentare, se del caso, e procedere alle verifiche di ritiro/riciamo del prodotto;

Se al ricevimento dell'esito analitico il prodotto non dovesse essere più presente sul mercato (ad es. per superamento della data di scadenza), le fasi da adottare sono le stesse di quelle sopra indicate.

Qualora si accerti che la responsabilità della contravvenzione sia anche del detentore e/o del distributore del prodotto alimentare, a tutti gli interessati verranno disposte le relative prescrizioni e la possibilità del pagamento per l'estinzione del reato.

Al termine del procedimento verrà integrata la comunicazione già trasmessa alla A.G., riguardo l'esito della controprotezione e/o della controversia e, se applicabile, il procedimento in applicazione dell'art. 12 ter e seguenti della legge 283/62.

### **Accertamento di malattia a trasmissione alimentare (MTA)**

Qualora pervengano notifiche o denunce di malattie a trasmissione alimentare, la polizia giudiziaria dell'ATS/ASL deve procedere con le indagini del caso, supportate da analisi su campioni di alimenti e, se del caso ambientali, al fine di appurarne le cause e tutelare la salute pubblica.

Contestualmente, la polizia giudiziaria dell'ATS comunica all'Autorità Giudiziaria l'ipotesi di reato prevista (ad esempio gli artt. 444, 582, 590 c.p.), inizialmente a carico di ignoti.

Successivamente relaziona all'AG l'esito delle indagini svolte. Si precisa che gli artt. 444, 582 e 590 c.p. non rientrano nel campo di applicazione degli artt. 12-ter L. 283/62.

*L'Autore resta a disposizione per approfondimenti della tematica.*

